



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

Interdizione specchio acqueo per presenza di condotta fognaria sottomarina
Località: "foce del torrente Caracciolo - Fondachello" Comune di Torregrotta (ME)

Ordinanza n. 77/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

ATTESO che nello specchio acqueo prospiciente la località "foce del torrente Caracciolo – Fondachello" nel Comune di Torregrotta (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore;
VISTA l'ordinanza n. 15/2008 del 25.01.2008 che attualmente disciplina la suddetta area;
VISTA la nota prot. n. 9418 in data 03.06.2013 (prot. ingr. n. 16765 del 11.06.2013) del Comune di Torregrotta che individua dettagliatamente la posizione della suddetta condotta;
VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 82/84929/II del 10.12.2001;
VISTA l'e-mail dell'istituto Idrografico della Marina Militare prot. ingr. n. 36172 del 31.12.2010;
CONSIDERATA la necessità di adottare misure di polizia marittima e di sicurezza della navigazione al fine di prevenire il verificarsi di danni alla condotta sottomarina di cui trattasi e di salvaguardare la pubblica incolumità;
VISTO l'articolo 111 del D.P.R. 1639/1968 "Regolamento di esecuzione della Legge 963/1969";
VISTI gli articoli 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

R E N D E N O T O

nel tratto di mare prospiciente la località "foce del torrente Caracciolo – Fondachello" nel Comune di Torregrotta (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore con radice (foce del torrente Fondachello) nel punto di coordinate Radice: LAT. 38° 13.069' N – 015° 21.251' E (WGS84) e coordinate intermedie: LAT. 38° 13.483' N - 015° 21.173' E (WGS84), di lunghezza rettilinea dalla Radice per 1100 con direzione 348°, avente l'ultimo tratto di 100 metri deviati di 12° rispetto alla direzione originaria assumendo una direzione di 360°.

O R D I N A

Articolo 1
(Area interdetta)

Con decorrenza immediata, fermo restando il divieto di cui all'articolo 111 del D.P.R. 1639/1968, al fine di salvaguardare la suddetta condotta da possibili danneggiamenti derivanti dal getto a mare delle ancore e dalle attività di pesca, all'interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza inferiore ai metri 200 da ogni punto della condotta di cui al "Rende noto", è interdetto l'ancoraggio e la pesca (quest'ultima se esercitata con attrezzi che possano avere contatto con il fondale marino).

Articolo 2
(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare alla suddetta condotta fognaria, a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione (se conduttori di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 17/2005), salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 3
(Abrogazioni)

L'Ordinanza n. 15/2008 in premessa citata, è abrogata.

Articolo 4
(Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Milazzo, 06/12/2013

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE

